



Università Telematica
GIUSTINO FORTUNATO

Codice Etico



Sommario

Introduzione	4
Art. 1 <i>Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione</i>	4
Art. 2 <i>Abuso del proprio ruolo</i>	5
Art. 3 <i>Abusi e fastidi sessuali</i>	5
Art. 4 <i>Libertà accademica</i>	5
Art. 5 <i>Proprietà intellettuale e industriale</i>	5
Art. 6 <i>Riservatezza</i>	6
Art. 7 <i>Conflitto di interessi</i>	6
Art. 8 <i>Utilizzazione delle risorse finanziarie e patrimoniali</i>	6
Art. 9 <i>Doni e benefici</i>	6
Art. 10 <i>Uso del nome dell’Ateneo</i>	7
Art. 11 <i>Osservanza del codice etico</i>	7
Art. 12 <i>Sanzioni</i>	7
Art. 13 <i>Divulgazione del codice etico</i>	8

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell’Università Telematica “Giustino Fortunato” (Decreto 13 aprile 2006);
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 che disciplina le “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- Viste le delibere del Comitato Ordinatore in funzione di Consiglio di Facoltà e di Senato Accademico del 23 novembre 2011, e del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2011 con le quali è stato approvato il testo del Codice Etico;
- Valutato ogni altro opportuno elemento;

DECRETA

Articolo 1 - E’ approvato il Codice etico riportato in allegato al presente Decreto.

Articolo 2 - Al presente decreto è data pubblicità mediante la pubblicazione all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.

Benevento, 19 dicembre 2011

Il Rettore

Prof. Augusto Fantozzi

UNIVERSITA' TELEMATICA “GIUSTINO FORTUNATO”

CODICE ETICO

Introduzione

1. L'Università *Giustino Fortunato* con il presente codice intende disciplinare in termini etici lo svolgimento delle relazioni interne ed esterne prevedendo norme di comportamento per tutti gli appartenenti alla comunità accademica, professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti e per tutti coloro che instaurano rapporti, anche temporanei, con l'Ateneo.
2. L'Università fa propri i valori contenuti nel Trattato dell'Unione europea e nella Costituzione italiana, soprattutto quelli che sono alla base della cultura, dell'insegnamento e della ricerca scientifica e tecnica, i quali implicano il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e delle diversità culturali e individuali, la valorizzazione del merito, la trasparenza, la correttezza, l'imparzialità e l'onesta intellettuale.
3. Per salvaguardare i valori, i principi e le disposizioni contenute nel codice etico devono ispirare il corretto comportamento di tutti i componenti della comunità accademica.

Art. 1 *Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione*

1. Nel rispetto dei principi contenuti nel Trattato dell'Unione Europea e nella Costituzione italiana, l'Università *Giustino Fortunato* si impegna a riconoscere per tutte le sue componenti le medesime condizioni di rispetto e di pari dignità. Respinge e condanna ogni forma di discriminazione diretta o indiretta in riferimento all'appartenenza politica o religiosa, alle condizioni sociali, al livello di abilità, alle condizioni personali, alla salute, all'orientamento sessuale, al colore della pelle, alle origini etniche, alla cittadinanza e all'età.
2. L'Università adotta opportune azioni per disincentivare ogni comportamento discriminatorio o vessatorio da parte di coloro che sono posti in posizione sovraordinata, ovvero da parte di colleghi, nei confronti di un qualunque componente della comunità accademica, allo scopo di salvaguardare le condizioni di lavoro, la dignità, la salute e la professionalità. In particolare l'Ateneo favorisce le iniziative intese a proteggere le diversità individuali e culturali e le persone svantaggiate.
3. L'Ateneo rigetta ogni forma di favoritismo e nepotismo, intesa a far conseguire vantaggi di ogni genere ad amici o parenti, in contrasto con i principi di onestà, imparzialità, trasparenza e rispetto dei meriti individuali.
4. Il principio di non discriminazione non osta all'adozione o al mantenimento di misure intese a compensare o evitare eventuali svantaggi derivanti dai fattori di discriminazione sopra enunciati.

Art. 2 Abuso del proprio ruolo

1. A nessun componente della comunità accademica è consentito avvalersi della autorevolezza della propria posizione nell’ambito della organizzazione universitaria per trarre vantaggi personali o indurre altri componenti ad eseguire prestazioni e servizi che non rientrano nelle rispettive competenze istituzionali.
2. L’abuso può consistere anche in comportamenti che, seppure non illegittimi, siano comunque in contrasto con lo spirito delle norme e dei regolamenti dell’Università.

Art. 3 Abusi e fastidi sessuali

1. L’Università *Giustino Fortunato* non consente e non tollera alcun comportamento che si traduca in abusi o fastidi di natura sessuale, in quanto lesivi della dignità umana.
2. Costituiscono abuso e fastidio sessuale le richieste di favori sessuali e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti, aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolta ad una persona.
3. L’Università assicura alle vittime degli abusi una sollecita protezione e una piena solidarietà.

Art. 4 Libertà accademica

1. La libertà accademica e l’autonomia individuale costituiscono presupposto ineludibile per garantire elevata qualità ed eccellenza nello svolgimento dell’attività di insegnamento e della ricerca.
2. Nell’esercizio delle attività di insegnamento e della ricerca i docenti e i ricercatori dell’Università devono operare in maniera responsabile e devono, altresì, ispirare il loro comportamento a principi di rispetto e collaborazione nei confronti delle decisioni di carattere organizzativo adottate dalle autorità accademiche al fine di migliorare l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza della amministrazione universitaria.

Art. 5 Proprietà intellettuale e industriale

1. Dal momento che sono considerati patrimonio della collettività, i risultati della ricerca scientifica devono essere diffusi ampiamente per favorire lo sviluppo sociale e il benessere della società civile, nel rispetto delle regole giuridiche e morali in materia di proprietà intellettuale e industriale.
2. Allo scopo di garantire e valorizzare il merito individuale si condannano la frode e il plagio inteso come attribuzione, anche personale, di parole, di ricerche o di scoperte a se stessi o ad un altro autore senza la citazione delle fonti.
3. Le iniziative accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare i nominativi di quanti vi hanno contribuito, specificando le singole parti riferibili a ciascun autore.

Art. 6 Riservatezza

1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti a mantenere riservati i dati e le informazioni acquisiti nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Essi devono custodire gli atti in loro possesso e possono consultare e accedere ad atti e fascicoli tenuti da altri soggetti facendone un uso legittimo e rispettando la riservatezza di persone e istituzioni di cui l’Ateneo detiene informazioni riservate.

Art. 7 Conflitto di interessi

1. I componenti della comunità universitaria, ad eccezione degli studenti in quanto discenti, non possono compiere azioni, esercitare attività all’esterno che si pongano in contrasto con gli interessi, non solo economici, dell’Università di appartenenza, se non espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
2. La fattispecie ricorre anche se la situazione di conflitto è riferibile:
 - a) ad un familiare del componente dell’Università ovvero ad altra persona fisica o giuridica con la quale lo stesso componente intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
 - b) ad enti o persone giuridiche, di cui il componente dell’Università abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - c) a terzi, qualora ne possano derivare comunque vantaggi al componente dell’Università.
3. Il componente dell’Ateneo, qualora si trovi in una delle sopracitate situazioni di conflitto di interessi, deve informarne preventivamente gli organi accademici competenti o le persone responsabili o gerarchicamente sovraordinate.

Art. 8 Utilizzazione delle risorse finanziarie e patrimoniali

1. Le risorse finanziarie e patrimoniali costituiscono la fonte fondamentale per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ateneo e devono essere utilizzate con diligenza, senso di responsabilità e massima trasparenza.
2. Ciascun membro dell’Ateneo deve rendicontare l’impiego delle risorse finanziarie assegnategli.
3. L’utilizzazione degli spazi e delle strumentazioni scientifiche ed informatiche in dotazione deve avvenire per fini esclusivamente di servizio e la concessione degli stessi ad altre persone all’interno dell’Ateneo o a persone o enti esterni deve avvenire esclusivamente previa autorizzazione dei competenti organi accademici.

Art. 9 Doni e benefici

1. I componenti della comunità universitaria non devono accettare doni o altre offerte che, per la loro natura o entità, possano influenzare il corretto e legittimo svolgimento delle attività universitarie.
2. E’ consentita l’accettazione di doni o benefici aventi natura meramente simbolica offerti in occasione di incontri, di convegni culturali e altre manifestazioni o di festività tradizionali.

Art. 10 *Uso del nome dell’Ateneo*

1. Tutti i componenti dell’Università sono tenuti a rispettare e tutelare il buon nome e la reputazione dell’istituzione cui appartengono.
2. L’uso del logo e l’impiego del nome dell’Ateneo può avvenire esclusivamente previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 *Osservanza del codice etico*

1. L’Università *Giustino Fortunato* favorisce la diffusione e la conoscenza del presente codice etico e ne pretende il pieno rispetto da parte di tutti gli appartenenti alla comunità accademica e di tutti coloro che instaurano rapporti, anche temporanei, con l’Ateneo.
2. La mancata osservanza dei principi contenuti nel codice etico espone il trasgressore alla comminazione di eventuali sanzioni da parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa.
3. Allo scopo di vigilare sull’applicazione e l’osservanza del codice etico è istituita una Commissione etica composta da tre componenti, anche esterni, di elevata qualificazione professionale e specchiata reputazione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dai componenti della Commissione nel proprio interno nella prima riunione.
4. La Commissione svolge funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito alla attuazione del codice etico e può sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica e di integrazione dello stesso codice etico.
5. Alla Commissione sono segnalate in forma scritta le presunte violazioni del codice etico da parte di qualsiasi soggetto appartenente alla comunità accademica o anche esterno.
6. La Commissione provvede ai necessari accertamenti con la massima riservatezza, sentiti l’autore della segnalazione e le persone potenzialmente coinvolte nella vicenda, acquisendo la relativa documentazione.
7. Al termine dell’istruttoria la Commissione, nel caso in cui non rilevi alcuna violazione del codice, archivia la pratica; nel caso in cui sussista una trasgressione favorisce la composizione amichevole della controversia; ove tale soluzione non sia possibile trasmette gli atti al Senato accademico per l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.

Art. 12 *Sanzioni*

1. Il Consiglio di Amministrazione cui sono trasmessi gli atti dalla commissione etica, nei casi ritenuti meno gravi, se non ricorrono gli estremi dell’illecito disciplinare, richiama in via riservata i trasgressori all’osservanza delle disposizioni violate; nei casi più gravi il richiamo è trasmesso alle strutture universitarie presso cui presta servizio il soggetto trasgressore in modo che se ne tenga conto nell’ambito dell’esercizio delle attività istituzionali. In particolare, il soggetto trasgressore è escluso dalle nomine, dagli incarichi e da qualunque elezione o designazione presso organismi interni all’Ateneo o presso istituzioni esterne per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

2. Ove la violazione rivesta il carattere dell’illecito disciplinare si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti relative alla qualifica rivestita dall’incolpato. Nei casi di rilevanza penale gli atti sono trasmessi all’autorità giudiziaria.
3. I provvedimenti adottati devono essere adeguatamente motivati.

Art. 13 *Divulgazione del codice etico*

1. Il presente codice viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo e all’Albo di Ateneo.
2. L’Università si impegna a promuoverne la più ampia divulgazione a tutti i membri della Comunità universitaria; copia del Codice viene consegnata ad ogni docente, ricercatore e dipendente al momento della presa di servizio.